

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA DI COMO ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (DGR 19461 DEL 19 NOVEMBRE 2004).

PREMESSO CHE:

- 1) che con provvedimento n. _____ del _____
la ditta _____
con sede legale a _____
cod. fiscale _____
è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività di _____
(smaltimento D – oppure recupero R -) ubicata nel comune di _____
Via _____
- 2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta _____ è tenuta a presentare alla Provincia di Como, in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria di € _____;
- 3) con d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 208, 210 e 214 del d.lgs. 152/2006 nonché dal d.lgs. 36/03;
- 4) che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 – COSTITUZIONE DELLA GARANZIA:

la sottoscritta Agenzia di Credito - iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n° _____ / Società Assicurazione (in seguito denominata società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. _____ del _____, con sede legale in _____ - Via _____ - C.F. n. _____ (agenzia di _____), nella persona dei suoi legali rappresentanti _____, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della ditta _____ con sede legale in Comune di _____ - Via _____ - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Como – Via Borgovico 148 – Como – cod. fiscale 80004650133, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1 e 2 delle premesse, fino all'importo di € _____

Art. 2 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA:

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo), fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Como a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze e da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa;

Art. 3 – EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA:

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a decorrere dalla data odierna sino al _____ (scadenza provvedimento maggiorata di un anno); decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Como tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea, definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2).

Art. 4 – FACOLTA' DI RECESSO:

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Como ed al Contraente, con lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Como può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2) e 5);

Art. 5 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA:

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società, entro trenta giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI:

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

Art. 8 – FORO COMPETENTE:

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società è competente l'autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario;

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
